

Circolare n° 9 del 29/12/2021

Nella seguente Circolare tratteremo le principali norme del D.L. 21/10/2021, n. 146, c.d. "D.L. Fiscale", convertito dalla Legge n. 215/2021.

OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO
1. Novità in materia di riscossione	Art. 1, 2, 3-bis, 3-ter
2. Proroga versamento contributi previdenziali ASD	Art. 3-quater
3. Bonus Teatro	Art. 5 comma 5
4. Sanatoria per il Bonus Ricerca e Sviluppo	Art. 5 comm. da 7 a 12
5. Invio corrispettivi per soggetti STS	Art. 5, comma 12-ter
6. Divieto emissione fattura elettronica per soggetti STS	Art. 5, comma 12-quater
7. Rispetto condizioni e limiti aiuti di stato	Art. 5 comm. 13
8. Rinvio abolizione Esterometro	Art. 5, comma 14-ter
9. Nuovo regime IVA forfettario ODV e APS	Art. 5, comma 15-quinquies
10. IVA trasporti internazionali	Art. 5-septies
11. IMU abitazione principale	Art. 5-decies
12. Nuova agevolazione "Patent Box"	Art. 6
13. Obbligo comunicativo lavoro autonomo occasionale	Art. 13

1. NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Si riepilogano di seguito le principali novità in materia di riscossione previste dal Decreto.

Per quanto concerne le cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, è stata disposta **l'estensione del termine di versamento da 60 a 180 giorni dalla data di notifica.**

Rimane in ogni caso fissato a 60 giorni il termine per la proposizione di ricorso, nonché il termine di pagamento di avvisi di addebito o accertamenti esecutivi dell'INPS e le ingiunzioni di pagamento degli Enti Territoriali.

Viene esteso a 18 il numero di rate riferite ai piani di dilazione in essere all' 8 marzo 2020, il mancato pagamento delle rate determina la decadenza dalla rateazione.

Viene disposta la **non impugnabilità dell'estratto di ruolo.**

Il ruolo e la cartella invalidamente notificata possono essere impugnati dal contribuente solo **qualora dimostri che da essi possa derivare un pregiudizio:**

- **per la partecipazione a una gara d'appalto;**
- **per la riscossione di pagamenti dovuti dalla Pubblica amministrazione superiori a 5.000 euro;**
- **per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica amministrazione.**

Negli altri casi il contribuente dovrà attendere per l'impugnazione i successivi atti di riscossione.

2. PROROGA VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASD

Viene prorogato il termine di versamento dei contributi previdenziali e premi INAIL in scadenza nel mese di dicembre 2021 dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, **ASD e SSD**.

Tale versamento può essere effettuato in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.

3. BONUS TEATRO

Viene disposto che il bonus "teatro e spettacoli" introdotto dal DL 41/2021 "DL Sostegni" per le imprese esercenti attività teatrali o spettacoli dal vivo che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 20% tra il 2019 e il 2020 **può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24**, e non più nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

4. SANATORIA PER IL BONUS RICERCA E SVILUPPO

I soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, **possono effettuare il riversamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi.**

La procedura è riservata ai soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta. **L'accesso è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia risultato di condotte fraudolente**, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura devono **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30/09/2022**. Il contenuto e le modalità saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31/05/2022.

L'importo del credito utilizzato **dovrà essere riversato entro il 16/12/2022** in unica soluzione, **oppure in tre rate di pari importo** il 16 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024.

5. INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI STS

Per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica/trasmisione dei dati relativi a tutti i corrispettivi **è stato differito all' 1/01/2023**.

6. DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PER SOGGETTI STS

Il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitario **è stato esteso al 2022**.

7. RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO

Le disposizioni previste dall'art. 1 co. 13 del DL 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" con il quale sono stati individuati le agevolazioni e i contributi a cui si applicano i limiti e le condizioni temporanee previste dalla Commissione Europea per il periodo COVID, vengono estese anche ai seguenti aiuti:

- Al **contributo a fondo perduto per le start up**, di cui all'art. 1-ter del DL 41/2021, nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, è iniziata nel corso del 2019 ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (contributo a fondo perduto a favore degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19");
- Alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui all'art. 5 del DL 41/2021 che prevede per i soggetti che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 maggiore del 30 per cento rispetto al volume d'affari dell'anno precedente di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31/12/2020 e 31/12/2021;
- All'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** prevista dell'art. 6-sexies del DL 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 DL 41/2021;
- Ai **contributi a fondo perduto** previsti dall'art. 1 del DL 73/2021 ("Sostegni-bis");
- Alla **proroga del credito d'imposta locazioni** previsto dall'art. 4 del DL 73/2021.

8. RINVIO ABOLIZIONE ESTEROMETRO

Viene previsto che l'**abolizione del c.d. Esterometro è posticipata all' 1/07/2022**. Di conseguenza, per il primo semestre 2022 dovrà ancora essere predisposta ed inviata la suddetta Comunicazione.

9. NUOVO REGIME IVA FORFETARIO ODV E APS

Viene esteso il regime IVA forfetario disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito un ammontare di ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

10. IVA TRASPORTI INTERNAZIONALI

Viene previsto che, in relazione ai trasporti internazionali di beni, soggetti al regime di non imponibilità IVA ex. Art. 9 comma 1 del DPR 633/72, **non rientrano i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:**

- dall'esportatore/importatore;
- dal titolare del regime di transito;
- dal destinatario dei beni;
- dal prestatore di servizi ex art. 9 comma 1 numero 4 del DPR 633/72.

Tale nuova disposizione ha effetto dall'1/1/2022, sono fatti salvi i comportamenti adottati prima di tale data in conformità alla Corte di Giustizia UE 26/06/2017 causa C-288/16.

11. IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene previsto che, nel caso in cui il nucleo familiare (soggetto passivo IMU e suoi familiari) **abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune ovvero in Comuni diversi, il trattamento di esenzione IMU previsto per l'abitazione principale e relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.**

12. NUOVA AGEVOLAZIONE “PATENT BOX”

Viene semplificata la disciplina del “Patent Box”, riconoscendo ai soggetti titolari di reddito d’impresa la possibilità di optare per la **maggiorazione del 90%**, riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti per:

- **Software protetti da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli;**
- **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale/scientifico** giuridicamente tutelabili;

utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa.

L’opzione, le cui modalità di esercizio saranno definite dall’Agenzia delle Entrate, ha **durata 5 anni** ed è irrevocabile e rinnovabile.

Possono optare per il nuovo regime **anche i soggetti non residenti in Italia**, a condizione che siano residenti in Stati con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L’agevolazione si applica a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, **anche mediante contratti di ricerca** stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa o ne sono controllate, e con Università o enti di ricerca finalizzate alla creazione e sviluppo dei predetti beni.

I soggetti che intendono avvalersi della deduzione in oggetto possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della stessa in **idonea documentazione** predisposta seguendo le istruzioni che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate. In caso di **rettifica della deduzione**, la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta/differenza del credito utilizzato **non è applicabile** se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della deduzione spettante.

I soggetti che esercitano l’opzione per la maggiore deduzione **non possono**, per l’intera durata dell’opzione e per i medesimi costi, **usufruire del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell’art. 1, L. 190/2019.

A decorrere dal 22/10/2021 sono abrogate le disposizioni della previgente disciplina del “Patent Box”, di cui all’art. 4 del DL 34/2019. I soggetti che hanno esercitato l’opzione prima del 22/10/2021 possono scegliere se applicare il regime già opzionato oppure il nuovo regime, previa apposita comunicazione. Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che hanno presentato istanza e sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, e coloro che hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione.

13. OBBLIGO COMUNICATIVO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Viene previsto, grazie ad una modifica all’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che l’avvio dell’attività dei **lavoratori autonomi occasionali** è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di **rapporti di lavoro intermittente**.

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

Con l’occasione inviamo i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it